



**AUBAC**

Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale

**PROGETTO DI PAI DISTRETTUALE IDRAULICO  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Adottato dalla Conferenza istituzionale permanente  
nella seduta del 31 luglio 2025**

## Sommaro

<b>PARTE PRIMA – Disposizioni generali</b> .....	4
Art.1 - Ambito, finalità e contenuti .....	4
Art.2 - Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni .....	5
Art.3 – Elaborati di Piano .....	5
Art.4 – Definizioni .....	6
<b>PARTE SECONDA – Principi generali e prescrizioni quadro</b> .....	10
Art.5 – Criteri generali di assetto idraulico .....	10
Art.6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale.....	11
<b>PARTE TERZA - Prescrizioni per le fasce di pericolosità e disposizioni per le aree a rischio.</b>	13
Art. 7 - Articolazione delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale e obiettivi di tutela...	13
Art. 8 - Disciplina della fascia fluviale di tutela integrale (TI).....	14
Art. 9 - Disciplina della fascia a pericolosità elevata (P3) .....	20
Art.10 - Disciplina della fascia a media pericolosità (P2).....	25
Art. 11 - Disciplina della fascia a bassa pericolosità (P1) .....	31
Art. 12 – Disposizioni per le aree a rischio idraulico .....	36
Art. 13 – Ambito costiero .....	36
<b>PARTE QUARTA – Ambiti di attenzione ed interventi idraulici</b> .....	37
Art. 14 – Aree di bonifica a potenziale criticità .....	37
Art. 15 – Aree di attenzione e corsi d'acqua di rilevanza regionale non mappati .....	37
Art. 16 – Invarianza idraulica.....	38
Art. 17 – Interventi idraulici di mitigazione .....	38
Art. 18 – Estrazione di materiale inerte dall'alveo.....	39
Art. 19 – Aree demaniali .....	39
<b>PARTE QUINTA – Disposizioni comuni di coordinamento, modifiche al piano, norme transitorie e finali</b> .....	41
Art. 20 – Oggetto dei pareri di AUBAC e dell’Autorità idraulica competente .....	41
Art. 21 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC .....	41
Art. 22 – Procedure di modifica e aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale .....	42
Art. 23 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione .....	43

Art. 24 – Coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino.....	44
Art. 25 – Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali .....	44
<b>Allegato 1 – Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC .....</b>	<b>48</b>
<b>Allegato 2 – Indirizzi per studi idrologico-idraulici .....</b>	<b>49</b>
<b>Allegato 3 – Corrispondenza delle classi di pericolosità idraulica tra PAI distrettuale e strumenti previgenti .....</b>	<b>55</b>
<b>Allegato 4 – Elenco dei tratti dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idraulico principale ...</b>	<b>57</b>

## PARTE PRIMA – Disposizioni generali

### Art.1 - Ambito, finalità e contenuti

1. Il “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni”, di seguito denominato PAI distrettuale idraulico, o anche PAI idraulico, definisce e disciplina l’assetto idraulico del distretto idrografico dell’Appennino centrale costituito dai bacini idrografici di cui all’art. 64, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, nonché dalle porzioni degli ulteriori bacini idrografici comunque comprese all’interno dei limiti amministrativi del distretto per effetto del Decreto ministeriale MATTM dell’8 agosto 2018.
2. Il PAI distrettuale idraulico costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino centrale e sostituisce interamente, per quanto riguarda l’assetto idraulico, i previgenti PAI elaborati secondo le disposizioni della legge n. 183/1989. Le sue disposizioni si applicano all’intero territorio ricadente all’interno dei confini del distretto idrografico dell’Appennino centrale.
3. Il PAI distrettuale idraulico è redatto, adottato e approvato ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152/2006, tenendo conto delle previsioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell’Appennino Centrale di cui al d.lgs. n. 49/2010.
4. Il PAI distrettuale idraulico ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio idraulico nel territorio distrettuale.
5. In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del d.lgs. n. 49/2010, il PAI distrettuale idraulico persegue i seguenti principali obiettivi:
  - ricognizione e aggiornamento dinamico del quadro di pericolosità e rischio idraulico di alluvioni, mediante assunzione di metodologie e livelli di approfondimento omogenei in tutto il territorio del distretto;
  - definizione di azioni e norme d’uso del territorio omogenee a scala distrettuale e superamento della disciplina dell’assetto idraulico dei previgenti Piani di Assetto Idrogeologico regionali, interregionali e nazionali;
  - mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico da alluvioni mediante azioni di natura non strutturale e strutturale;
  - introduzione del concetto di invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali al fine di limitare l’impatto dell’impermeabilizzazione e del consumo di suolo nei bacini drenati;
  - inclusione della dinamica costiera quale meccanismo di potenziale criticità idraulica rispetto alla quale individuare misure di difesa e mitigazione dei fenomeni alluvionali ed erosivi.

## Art.2 - Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni

1. Hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le disposizioni del PAI idraulico approvato riguardanti le prescrizioni per gli usi possibili e per gli interventi ammessi in tutti gli ambiti di Piano istituiti ovvero perimetrati ai fini della pericolosità e/o del rischio idraulico da alluvioni, così come meglio specificate al comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono dichiarate di immediata efficacia, in attuazione dell'art. 65, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le specifiche prescrizioni riferite agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 18 delle presenti Norme.
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme si intendono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale, metropolitana e di altri enti d'area vasta, nonché negli strumenti urbanistici comunali generali.
4. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato.
5. Per quanto attiene alle prescrizioni per gli usi possibili e per gli interventi ammessi, i richiami alla qualificazione giuridica degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio riportati nelle presenti Norme fanno riferimento alla classificazione e alle definizioni stabilite dalla normativa statale di settore nella stesura vigente al momento della redazione del PAI idraulico, salvo diversa formulazione ivi esplicitamente stabilita nel Piano.
6. In caso di manufatti interposti tra ambiti aventi diversa classificazione di pericolosità o rischio, ovvero in presenza di più disposizioni normative rinvenibili negli elaborati scritti e grafici del PAI idraulico, si applicano sempre le prescrizioni e le condizioni più cautelative.

## Art.3 – Elaborati di Piano

1. Il presente PAI distrettuale idraulico è composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione generale;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Allegati alle Norme tecniche di attuazione:
    - Allegato 1 “Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC”;
    - Allegato 2 “Indirizzi per studi idrologico-idraulici”;
    - Allegato 3 “Corrispondenza delle classi di pericolosità tra PAI distrettuale e strumenti previgenti”;
    - Allegato 4 “Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale”;
  - Mappe dell'assetto idraulico:
    - Fasce di pericolosità da alluvione fluviale e marina;
    - Aree a rischio di alluvioni;

- Aree a potenziale rischio significativo di alluvione.

#### Art.4 – Definizioni

- Aree a potenziale rischio significativo di alluvione:** zone per le quali, ai sensi della direttiva 2007/60/CE, si stabilisce che esista, o si ritiene probabile che si generi, un rischio potenziale significativo di alluvioni;
- Aree di bonifica:** zone del territorio il cui regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico a causa delle basse pendenze e delle condizioni morfologiche sfavorevoli al naturale deflusso delle acque;
- Autorità idraulica o Autorità idraulica competente:** uffici tecnici regionali, o enti da questi delegati, preposti alla gestione del regime e del vincolo idraulico;
- Autorità procedente:** pubblica amministrazione che elabora il piano, programma o progetto di intervento assoggettato alle disposizioni delle Norme del PAI ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma o progetto di intervento sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che lo recepisce, lo adotta o lo approva;
- Carico antropico:** quantità di persone calcolata stimando la presenza media di soggetti potenzialmente presenti in un ambito di intervento, la cui variazione tra condizioni ante-operam e post-operam è accertata dall'autorità procedente con proprio provvedimento espresso e motivato;
- Carico urbanistico:** fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso, la cui variazione tra condizioni ante-operam e post-operam è accertata dall'autorità procedente con proprio provvedimento espresso e motivato;
- Edificio:** costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo;
- Impianti fotovoltaici:** installazioni finalizzate allo sfruttamento dell'energia solare per la produzione di energia elettrica non ricomprese tra le infrastrutture a rete, tra le infrastrutture lineari nonché tra gli impianti tecnologici;
- Impianti tecnologici:** servizi, impianti e dispositivi tecnologici costituenti punti nodali e funzionali delle infrastrutture a rete;
- Infrastrutture a rete:** rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali, articolata in infrastrutture lineari e impianti tecnologici;

- k) **Infrastrutture lineari:** infrastrutture viarie e ferroviarie primarie, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, reti elettriche e reti dati, limitatamente agli adduttori primari, con esclusione dei sistemi secondari e a carattere locale;
- l) **Infrastrutture viarie e ferroviarie primarie:** sistema di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico costituito da aeroporti, interporti, porti, ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse connesse;
- m) **Interventi idraulici di difesa di elementi esposti:** interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità alla scala del singolo elemento o dell'insieme di elementi (ad es.: barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione, argini o paratie, sistemi di confinamento idraulico, rialzamenti morfologici, ...);
- n) **Manufatti:** opere edilizie ed elementi edilizi, costruzioni, impianti o parti di essi, comprensivi di interventi di natura permanente ovvero temporanea, anche di modesta entità;
- o) **Manufatti pertinenziali:** opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, cui sono legate da un rapporto di strumentalità e complementarità, e non utilizzabili autonomamente;
- p) **Manutenzioni idrauliche:** complesso delle operazioni finalizzate al mantenimento del buono stato idraulico-ambientale degli alvei fluviali e di ripristino delle condizioni idrauliche di riferimento lungo un determinato tratto di alveo di corso d'acqua (tra cui rientrano: la rimozione di rifiuti solidi, il taglio, l'estirpazione e l'allontanamento di vegetali in alveo di magra, il taglio e l'allontanamento di alberature in alveo di piena, sfolli e diradamenti, rinaturazioni, ripristini di sezioni e dell'officiosità idraulica, stabilizzazione delle sponde, ...) e, laddove possibile, realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica e comunque nel rispetto dei criteri di compatibilità ambientale. Le manutenzioni idrauliche straordinarie riguardano interventi di sistemazione, modifica e sostituzione di elementi delle opere idrauliche, e possono includere azioni di trasformazione delle opere stesse per assolvere funzioni anche differenti da quelle originarie purché con esse compatibili e funzionali agli scopi di difesa idraulica;
- q) **Opere di interesse pubblico:** comprendono quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della pubblica amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati. Al fine dell'applicazione delle presenti Norme, costituiscono opere di interesse pubblico le seguenti tipologie:
- i. servizi pubblici essenziali, come definiti dalle presenti Norme;
  - ii. attrezzature ed impianti di interesse generale, quali, ad esempio, attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali (di cui alle Zone F del decreto ministeriale 02-04-1968, n.1444), realizzati e gestiti da soggetti privati;

- iii. attrezzature e impianti deliberati fra le amministrazioni interessate, previsti dall'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 380/01;
- iv. attrezzature di interesse comune (di cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444) quali, ad esempio, quelle religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, con esclusione di ulteriori servizi), qualora realizzate e gestite da soggetti privati.

Non sono considerati di interesse pubblico, ancorché localizzati all'interno di zone territoriali omogenee di tipo F) degli strumenti urbanistici, gli interventi per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, attività turistico ricettive e alberghiere, complessi residenziali, anche se supportati dalla deliberazione consiliare del comune precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 380/01, in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

- r) **Opere non delocalizzabili:** opere pubbliche e/o di interesse pubblico la cui importanza strategica e strutturale, a seguito di dichiarazione di non delocalizzabilità da parte della autorità precedente, non consente localizzazioni alternative delle stesse o ne consente solo la parziale rilocalizzazione. Per dichiarazione di non delocalizzabilità si intende il provvedimento espresso e motivato con cui l'autorità precedente, anche a fronte di analisi costi/benefici, accerta la sussistenza di imprescindibili condizioni ostative alla delocalizzazione o all'alternativa localizzazione dell'opera;
- s) **Opere stagionali:** interventi di natura non permanente diversi dalle strutture temporanee, comprensivi a titolo esemplificativo della installazione di chioschi, destinati ad essere utilizzati in specifici periodi dell'anno e ad essere rimossi al termine della stagione;
- t) **Pericolosità di alluvioni:** la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;
- u) **Piani attuativi o Strumenti attuativi:** atti di pianificazione attuativa dello strumento urbanistico generale comunale e loro varianti, tra i quali, a titolo esemplificativo, rientrano i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale medesimo;

- v) **Reticolo idraulico principale:** tratti dei corsi d'acqua di particolare rilevanza nella pianificazione di bacino idrografico per caratteristiche idrauliche, posizionamento geografico, natura geomorfologica e presenza di beni esposti, ai quali è connessa la principale capacità di laminazione dei volumi di piena e la necessità di gestione delle dinamiche idrauliche a scala vasta. Tale reticolo è rappresentato negli elaborati e nelle cartografie del PAI;
- w) **Reticolo idraulico secondario:** aste dei corsi d'acqua direttamente affluenti nel reticolo principale o direttamente recapitanti a mare, che drenano i bacini montano-collinari e le aree alluvionali immediatamente contermini, la cui relativa capacità di laminazione, nei confronti di eventi reali ed in funzione di interventi di mitigazione, deve essere salvaguardata al fine di non aggravare le condizioni di deflusso della piena. Tale reticolo è rappresentato negli elaborati e nelle cartografie del PAI;
- x) **Rischio di alluvioni:** la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento;
- y) **Sagoma:** conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti;
- z) **Servizi pubblici essenziali:** servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla sicurezza, alla salute, all'igiene, e all'assistenza (ospedali, strutture sanitarie di pronto soccorso, prima assistenza e ricovero), e all'istruzione (scuole pubbliche e private, dagli asili nido fino alle università);
- aa) **Strutture temporanee:** strutture dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità;
- bb) **Volumi interrati:** locali posti totalmente al di sotto del piano campagna ad eccezione dei locali destinati a volumi tecnici e/o ad impianti a servizio dell'edificio (es.: impianto idrico, termico, elettrico, ...);
- cc) **Volumi seminterrati:** locali posti parzialmente al di sotto del piano campagna ad eccezione dei locali destinati a volumi tecnici e/o ad impianti a servizio dell'edificio (es.: impianto idrico, termico, elettrico, ...);
- dd) **Volumi tecnici:** vani e spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.), per i quali è, in ogni caso, necessario prevedere adeguate misure di sicurezza locale al fine di assicurarne il funzionamento in caso di evento alluvionale.

## PARTE SECONDA – Principi generali e prescrizioni quadro

### Art.5 – Criteri generali di assetto idraulico

1. La gestione tecnico-normativa dell'assetto idraulico della pianificazione di bacino è svolta con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, in armonia con i contenuti dell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29 settembre 1998 nonché del d.lgs. n. 49/2010 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
2. Costituiscono misure di gestione del rischio le seguenti tipologie:
  - a) azioni non strutturali di prevenzione (tra cui normative di settore per la disciplina della trasformazione del territorio compatibile con le condizioni idrauliche, azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo, delocalizzazioni, ecc.);
  - b) azioni non strutturali di preparazione (tra cui sistemi di allertamento precoce, strumenti di pianificazione di protezione civile, ecc.);
  - c) azioni strutturali di protezione (tra cui interventi per la riduzione delle condizioni di pericolosità e di esposizione al rischio, ecc.), in particolare quelle sinergiche con gli obiettivi ambientali istituiti dalla direttiva 2000/60/CE (tra cui infrastrutture verdi);
  - d) azioni di recupero e valutazione post-evento calamitoso.
3. Il presente PAI distrettuale idraulico e le sue norme tecniche di attuazione rientrano tra le azioni non strutturali di prevenzione del rischio e declinano, sulla base della delimitazione e dell'aggiornamento delle aree a pericolosità, le condizioni di ammissibilità degli interventi di trasformazione del territorio.
4. Per quanto attiene al rapporto tra le prescrizioni del PAI distrettuale e la disciplina stabilita nell'ambito degli strumenti della pianificazione urbanistica e dei regolamenti locali, si applicano le disposizioni formulate all'art. 6 e, più in generale, le norme di coordinamento di cui alla Parte Quinta delle presenti Norme.
5. Per le finalità dell'elaborazione del programma triennale degli interventi di cui all'art.69 del d.lgs. n. 152/2006, nonché per gli aggiornamenti previsti dalla direttiva 2007/60/CE, entro il 30 aprile di ogni anno le Regioni ed i Consorzi di bonifica trasmettono all'Autorità di bacino il quadro esigenziale degli interventi di mitigazione del rischio idraulico da alluvioni, nonché il quadro aggiornato della programmazione e dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

#### Art.6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale

1. In caso di contrasto tra PAI distrettuale e qualsiasi piano e programma di sviluppo socioeconomico e di assetto ed uso del territorio comunque denominato prevale sempre il PAI per gli aspetti di propria competenza, salvo il coordinamento con gli altri piani settoriali e salva la presenza di più restrittive disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale, metropolitana e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché negli strumenti urbanistici comunali generali.
2. Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
3. Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione del PAI sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni.
4. Per le finalità di composizione del quadro conoscitivo del Piano di bacino, di cui il presente PAI distrettuale costituisce stralcio funzionale per l'assetto idraulico, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, i Comuni ricadenti nel territorio del Distretto idrografico dell'Appennino centrale forniscono all'Autorità di bacino, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente PAI idraulico:
  - a) gli strumenti urbanistici generali vigenti (Piani Regolatori Generali o strumenti equipollenti), unitamente alle eventuali varianti adottate o approvate;
  - b) gli strumenti urbanistici esecutivi del PRG o delle varianti, comunque denominati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani esecutivi convenzionati, ecc.);
  - c) ogni ulteriore elemento conoscitivo utile alla rappresentazione dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
5. Al fine del recepimento delle previsioni del presente PAI distrettuale alla scala locale, le Regioni stabiliscono gli adempimenti a carico dei Comuni, nonché delle Province, delle Città metropolitane o di altri enti territoriali d'area vasta titolari di atti di pianificazione, per la verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici o dei regolamenti locali con le sopravvenute norme di tutela idraulica del PAI, stabilendone altresì i termini per l'espletamento.
6. Rientrano tra gli adempimenti da prevedere nell'ambito delle disposizioni regionali di cui ai precedenti commi:

- a) la trasposizione cartografica dei limiti delle fasce di pericolosità e delle zone di rischio idraulico di alluvioni e la definizione della fascia di tutela integrale su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori generali e/o su base catastale, con la precisazione che in caso di problemi di interpretazione derivanti dal tipo di rappresentazione cartografica, dal grado di definizione degli elaborati o da incongruenze tra gli stessi e lo stato dei luoghi, si applicano sempre le condizioni più restrittive;
  - b) la verifica da parte dei Comuni della compatibilità delle previsioni urbanistiche dei piani vigenti con le criticità da fenomeni idraulici evidenziate negli elaborati del PAI e l'eventuale implementazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti locali con esemplificativa introduzione di:
    - prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica di alluvioni;
    - idonee misure di informazione alla popolazione sul livello di pericolo idraulico da alluvioni cui è soggetta, nonché l'annotazione nel certificato di destinazione urbanistica della classificazione del territorio operata dal Piano medesimo in funzione della pericolosità e del rischio dichiarati;
    - vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza redatti ai sensi di legge dagli enti e dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
    - misure in materia di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle presenti Norme;
    - interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;
  - c) l'implementazione degli strumenti della pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale, in relazione ai contenuti strettamente correlati all'individuazione, in sovrapposizione con le previsioni urbanistiche, degli ambiti territoriali di pericolosità e delle ipotesi di rischio da recepire negli stessi piani di protezione civile. L'implementazione degli strumenti della pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale dovrà comprendere anche la definizione delle modalità di gestione e di fruizione di tali ambiti, anche per attività connesse allo svago, al tempo libero e allo sport.
7. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 5, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti e adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, solo se già coerenti con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:
- a) trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;

b) interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi;

la cui compatibilità, rispetto al presente PAI distrettuale, è verificata dalle Regioni sulla base di uno studio condotto secondo l'Allegato 2, da cui deve risultare:

- verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, in particolare in termini di sicurezza rispetto alle quote idrauliche;
- assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso;
- compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- coerenza con gli strumenti della pianificazione protezione civile.

Ai fini di cui al presente comma, sono considerati già coerenti con la pianificazione di bacino previgente gli strumenti urbanistici generali e attuativi per i quali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, siano state concluse le procedure di valutazione previste dalla normativa della pianificazione di bacino previgente.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 costituiscono criteri generali e di indirizzo per l'attuazione degli adempimenti regionali previsti dall'art. 65, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

### **PARTE TERZA - Prescrizioni per le fasce di pericolosità e disposizioni per le aree a rischio**

#### **Art. 7 - Articolazione delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale e obiettivi di tutela**

1. All'interno del Piano sono istituite le seguenti quattro fasce di pericolosità fluviale per la disciplina dell'assetto idraulico:
  - a) Fascia di tutela integrale (TI)
  - b) Fascia a elevata pericolosità (P3)
  - c) Fascia a media pericolosità (P2)
  - d) Fascia a bassa pericolosità (P1)
2. La fascia di tutela integrale (TI) si estende esclusivamente all'interno delle fasce di pericolosità P1, P2 e P3 ed è individuata secondo le seguenti modalità:
  - a) lungo l'alveo dei corsi d'acqua non arginati, la fascia TI è costituita da una fascia di cinquanta metri dal confine dell'area demaniale;
  - b) lungo l'alveo dei canali artificiali e dei corsi d'acqua arginati, la fascia TI è costituita da una fascia di venticinque metri dal piede esterno degli argini.

Per gli ambiti compresi all'interno della fascia TI, il Piano persegue gli obiettivi di conservare la naturalità dei corsi d'acqua, di incrementare la sicurezza idraulica, di garantire aree di libero accesso per il migliore svolgimento dei servizi di manutenzione idraulica, di polizia

- idraulica, di servizio di piena e di protezione civile, nonché di conservare la vegetazione spontanea, ed in particolare quella utile per consolidare gli argini ed i terreni circostanti.
3. La disciplina d'uso della fascia di tutela integrale di cui al successivo art.8 non si applica nelle zone omogenee A e B del decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444.
  4. La fascia ad elevata pericolosità (P3), rappresentata nella cartografia di Piano, è individuata in relazione all'estensione delle aree ad elevata probabilità di inondazione, correlata ad eventi con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni ( $Tr \leq 50$  anni). Per gli ambiti compresi all'interno della fascia P3, il Piano persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo favorendo l'evoluzione naturale.
  5. La fascia a media pericolosità (P2), rappresentata nella cartografia di Piano, è individuata in relazione all'estensione delle aree a media probabilità di inondazione, correlata ad eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni ed inferiore o uguale a 200 anni ( $50 \text{ anni} < Tr \leq 200$  anni). Per gli ambiti compresi all'interno della fascia P2, il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
  6. La fascia a bassa pericolosità (P1), rappresentata nella cartografia di Piano, è individuata in relazione all'estensione delle aree a bassa probabilità di inondazione, correlata ad eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni ed inferiore o uguale a 500 anni ( $200 \text{ anni} < Tr \leq 500$  anni). Per gli ambiti compresi all'interno della fascia P1, il Piano persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante l'indicazione delle ipotesi di rischio derivanti dal Piano da recepire prioritariamente nella elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza redatti ai sensi di legge dagli enti e dalle autorità competenti in materia di protezione civile.
  7. Le fasce di pericolosità P3, P2 e P1, di cui ai commi precedenti, sostituiscono le mappature degli strumenti di pianificazione di bacino previgenti secondo la corrispondenza indicata nel prospetto riepilogativo riportato in allegato 3.

#### Art. 8 - Disciplina della fascia fluviale di tutela integrale (TI)

##### A) Interventi non consentiti (TI)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale **(TI)** non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
  - a) interventi di realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati;
  - b) interventi di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01;

- c) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
  - d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/01;
  - e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali termiche per la produzione di energia, impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali, impianti eolici, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio di incidente rilevante, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, stazioni di rifornimento carburanti, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori ad eccezione dei casi di cui al comma 6, lettera e), del presente articolo;
  - f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, e di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti comunque denominati ai sensi di legge;
  - g) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico all'aperto a raso;
  - h) interventi che comportino l'incremento delle quote di impermeabilizzazione del suolo, in applicazione dell'art. 4, comma 4-novies, della legge 12-12-2019, n. 141, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14-10-2019, n. 111;
  - i) nuove attività estrattive di cava o loro ampliamenti;
  - j) interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/01, comprendenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  - k) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con uso abitativo ancorché non stanziale.
2. Nella fascia fluviale di tutela integrale **(TI)** non sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso implicanti incremento del carico urbanistico e/o carico antropico, o comunque comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.
- B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (TI)**
3. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale **(TI)** sono consentiti i seguenti interventi, previo parere favorevole espresso da parte dell'Autorità di bacino distrettuale, e

previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall’Autorità idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25.07.1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:

- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all’estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;
  - b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
  - c) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
  - d) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento;
  - e) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento o ristrutturazione delle stesse;
  - f) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell’energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, nonché relativi manufatti a servizio, nei casi di interferenza dell’opera con sezione fluviale e/o opere idrauliche.
4. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento di quelli esistenti, gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
  - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno e di significativa riduzione dell’attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell’Autorità idraulica competente;
  - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
  - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
5. In relazione agli interventi di cui al comma 3, l’Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI

distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

**C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (TI)**

6. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale **(TI)** non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione del solo parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25-07-1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:

- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/01, di ampliamento all'interno della sagoma esistente e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al successivo comma 7;
- c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- d) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di non interferenza dell'opera con sezione fluviale e/o opere idrauliche;
- e) impianti privati di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori imposti da normative igienico-sanitarie e non localizzabili in aree non a pericolosità da realizzarsi comunque alle condizioni di cui al successivo comma 8;
- f) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- g) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- h) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;
- i) spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- j) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e,

comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

- k) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- l) le serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovvisi di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria.

7. Nei casi di nuova costruzione, o di interventi consentiti ai sensi del precedente comma 6, lettera b), è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- i. realizzazione del primo piano calpestabile a quota superiore ai livelli idrici attesi, per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, maggiorata di franco di sicurezza stabilito dall'Autorità idraulica competente;
- ii. gli interventi non devono costituire significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, né determinare significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell'Autorità idraulica competente;
- iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

8. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento di quelli esistenti, gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
- ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell'Autorità idraulica competente;
- iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione protezione civile.

**D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (TI)**

9. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di tutela integrale **(TI)**, per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal RD 523/1904 o dalla Regione, il parere e il nulla osta dell'Autorità idraulica competente:

- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 6, lettera a) del presente articolo;
- b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 3, lettera a) del presente articolo;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/01;
- d) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti sugli edifici, o all'interno di aree pertinenziali su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici da servire;
- f) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico e antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- g) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, viarie e ferroviarie;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- j) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- k) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere comunque corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato, di rispetto dei principi di compatibilità idraulica di cui al presente Piano.

## Art. 9 - Disciplina della fascia a pericolosità elevata (P3)

### A) Interventi non consentiti (P3)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (**P3**) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:

- a) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera b), del presente articolo. Nel caso di interventi ricadenti in zone per le quali la pianificazione di bacino abbia definito i valori dei battenti e delle velocità e la cui combinazione per il tempo di ritorno di 50 anni ricada nell'ambito 1 del Grafico di cui all'Allegato 2, si applicano le disposizioni della fascia P2;
- b) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di volumi interrati o seminterrati;
- c) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
- d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione dei casi previsti al comma 7, lettera e), del presente articolo;
- e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali termiche per la produzione di energia, impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali, impianti eolici, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio incidente rilevante impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera g), del presente articolo;
- f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, e di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti comunque denominati ai sensi di legge di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.7) del d.P.R. n. 380/01;
- g) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico all'aperto a raso;
- h) interventi che comportino l'incremento delle quote di impermeabilizzazione del suolo, in applicazione dell'art. 4, comma 4-novies, della legge 12-12-2019, n. 141, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14-10-2019, n. 111;
- i) nuove attività estrattive di cava o loro ampliamenti;
- j) interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/01, comprendenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture

ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

k) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con uso abitativo ancorché non stanziale.

2. Nella fascia ad elevata pericolosità (**P3**) non sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso implicanti incremento del carico urbanistico e/o carico antropico o comunque comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.

#### B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (P3)

3. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (**P3**) sono consentiti i seguenti interventi, previo parere favorevole espresso da parte dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25.07.1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:

- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, e gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;
- b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo, e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
- c) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
- d) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento;
- e) interventi pubblici, o di interesse pubblico, di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01, purché non altrimenti localizzabili;
- f) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento/ristrutturazione delle stesse;

- g) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, nonché relativi manufatti a servizio, nei casi di interferenza dell'opera con sezione fluviale e/o opere idrauliche.
4. Nei casi di nuova costruzione, o di interventi consentiti ai sensi del precedente comma 3, lettera e), è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
- i. realizzazione del primo piano calpestabile a quota superiore ai livelli idrici attesi, per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, maggiorata di franco di sicurezza stabilito dall'Autorità idraulica competente;
  - ii. gli interventi non devono costituire significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, né determinare significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell'Autorità idraulica competente;
  - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
  - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
5. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento di quelli esistenti, gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
  - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell'Autorità idraulica competente;
  - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
  - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
6. In relazione agli interventi di cui al comma 3 l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

### C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (P3)

7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (**P3**) non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità

idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25-07-1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:

- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;
- b) i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio previsti dagli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi vigenti alla data di adozione delle presenti NTA:
  - attrezzature e impianti di interesse generale, all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444, costituenti standard urbanistici ai sensi del medesimo decreto;
  - completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente edificati all'interno di zone territoriali omogenee tipo A e B cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444,

a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'allegato 2, che i nuovi edifici siano privi di locali seminterrati e interrati e vengano realizzati alle condizioni di cui ai precedenti commi 4-5.

- c) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/01, di ampliamento all'interno della sagoma esistente e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al precedente comma 4;
- d) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, solo se previsti dagli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi vigenti alla data di adozione delle presenti NTA a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'allegato 2 ed esclusivamente nei casi di attrezzature e impianti di interesse generale all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444;
- f) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di non interferenza dell'opera con sezione fluviale e/o opere idrauliche;
- g) impianti privati di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori imposti da normative igienico-sanitarie e non localizzabili in aree non a pericolosità da realizzarsi comunque alle condizioni di cui al comma 5;
- h) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

- i) realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti limitatamente agli impianti ad uso pubblico non altrimenti localizzabili situati nelle pertinenze di servizio delle strade o ampliamento di stazioni esistenti;
- j) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;
- l) realizzazione o ampliamento di spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- m) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- n) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- o) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- p) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria.

#### D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (P3)

8. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a pericolosità elevata (**P3**), per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal RD 523/1904 o dalla Regione, il parere e il nulla osta dell'Autorità idraulica competente:

- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 7, lettera a) del presente articolo;

- b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 3, lettera a) del presente articolo;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/01;
- d) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti sugli edifici, o all'interno di aree pertinenziali su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici da servire;
- f) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico e antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- g) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, viarie e ferroviarie;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- j) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- k) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere comunque corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato, di rispetto dei principi di compatibilità idraulica di cui al presente Piano.

#### Art.10 - Disciplina della fascia a media pericolosità (P2)

##### A) Interventi non consentiti (P2)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (**P2**) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
  - a) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettere b) e c), del presente articolo;
  - b) interventi per la realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati;

- c) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
  - d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione dei casi previsti al comma 7, lettera f) del presente articolo;
  - e) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali termiche per la produzione di energia, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio incidente rilevante impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori ad eccezione dei casi di cui al comma 7, lettera i), del presente articolo;
  - f) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici e di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali ad esclusione di quelli di cui al comma 7 lettera h) del presente articolo;
  - g) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali, e di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti comunque denominati ai sensi di legge di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.7) del d.P.R. n. 380/01;
  - h) interventi che comportino l'incremento delle quote di impermeabilizzazione del suolo, in applicazione dell'art. 4, comma 4-novies, della legge 12-12-2019, n. 141, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14-10-2019, n. 111;
  - i) interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/01, comprendenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  - j) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con uso abitativo ancorché non stanziale;
  - k) nuove attività estrattive di cava.
2. Nella fascia a media pericolosità **(P2)** non sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso implicanti incremento del carico urbanistico e/o carico antropico o comunque comportanti aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.

#### B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (P2)

3. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità **(P2)** sono consentiti i seguenti interventi, previo parere favorevole espresso da parte dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità

idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25-07-1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:

- a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità che integrino gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;
  - b) interventi per la realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo, e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
  - c) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
  - d) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento;
  - e) interventi pubblici, o di interesse pubblico di nuova costruzione, di manufatti edilizi fuori terra e/o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01, purché non altrimenti localizzabili;
  - f) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento/ristrutturazione delle stesse;
  - g) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di interferenza dell'opera con sezione fluviale e/o opere idrauliche.
4. Nei casi di nuova costruzione di manufatti edilizi, o di interventi consentiti ai sensi del precedente comma 3, lettera e), è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
- i. realizzazione del primo piano calpestabile a quota superiore ai livelli idrici attesi, per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni, maggiorata di franco di sicurezza stabilito dall'Autorità idraulica competente;
  - ii. gli interventi non devono costituire significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, né determinare significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell'Autorità idraulica competente;
  - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;

- iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
5. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento di quelli esistenti, gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
- i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 200 anni;
  - ii. assenza di significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio al contorno e di significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso secondo la valutazione da parte dell'Autorità idraulica competente;
  - iii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
  - iv. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
6. In relazione agli interventi di cui al comma 3, l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

#### C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente (P2)

7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (**P2**) non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25-07-1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:
- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;
  - b) i seguenti interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio previsti dagli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi vigenti alla data di adozione delle presenti NTA:
    - attrezzature e impianti di interesse generale all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444, costituenti standard urbanistici ai sensi del medesimo decreto;
    - completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente edificati all'interno di zone territoriali omogenee tipo A, B e D di cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444,a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'allegato 2, che i nuovi edifici siano privi di locali seminterrati e interrati e vengano realizzati alle condizioni di cui ai precedenti commi 4-5.
  - c) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1)

del d.P.R. n. 380/01, ricadenti in zone per le quali la pianificazione di bacino abbia definito i valori dei battenti e delle velocità e la cui combinazione per il tempo di ritorno di 200 anni ricada nell'ambito 1 del grafico di cui all'Allegato 2;

- d) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/01, di ampliamento all'interno della sagoma esistente e di ripristino di edifici crollati o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al precedente comma 4;
- e) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica, solo se previsti dagli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi vigenti alla data di adozione delle presenti NTA a condizione che i progetti di trasformazione siano corredati da studi idraulici coerenti con i criteri tecnico-metodologici di cui all'allegato 2 ed esclusivamente nei casi di completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente edificati all'interno di zone territoriali omogenee tipo A, B e D cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444, nonché attrezzature e impianti di interesse generale all'interno di zone territoriali omogenee tipo F di cui al decreto ministeriale 02-04-1968, n. 1444;
- g) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio, nei casi di non interferenza dell'opera con sezione fluviale e/o opere idrauliche;
- h) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici e di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali esclusivamente in quelle zone distanti almeno 150 m dal ciglio di sponda/rilevato arginale in cui la combinazione tra tirante idraulico e velocità della corrente per l'evento duecentennale sia di bassa entità (combinazione battente-velocità in ambito 1 del grafico riportato in allegato 2);
- i) impianti privati di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori imposti da normative igienico-sanitarie e non localizzabili in aree non a pericolosità da realizzarsi comunque alle condizioni di cui al comma 5;
- j) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- k) realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti limitatamente agli impianti ad uso pubblico non altrimenti localizzabili situati nelle pertinenze di servizio delle strade o ampliamento di stazioni esistenti;
- l) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico all'aperto a raso, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- n) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;
- o) interventi per la realizzazione o ampliamento degli spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
- p) interventi di modifica o ampliamento di attività estrattive di cava autorizzate alla data di entrata in vigore del PAI idraulico;
- q) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- r) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- s) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- t) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria.

#### D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (P2)

8. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a media pericolosità (**P2**), per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal RD 523/1904 o dalla Regione, il parere e il nulla osta dell'Autorità idraulica competente:
  - a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 7, lettera a) del presente articolo;

- b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 3, lettera a) del presente articolo;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/01;
- d) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- e) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti sugli edifici, o all'interno di aree pertinenziali su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici da servire;
- f) cambi di destinazione d'uso senza incremento del carico urbanistico e antropico e senza aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio;
- g) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, viarie e ferroviarie;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, a condizione che gli interventi non comportino modifica della morfologia del territorio interessato;
- j) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- k) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere comunque corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato, di rispetto dei principi di compatibilità idraulica di cui al presente Piano.

#### Art. 11 - Disciplina della fascia a bassa pericolosità (P1)

##### A) Interventi non consentiti (P1)

1. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità (**P1**) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
  - a) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e di impianti a rischio di incidente rilevante;
  - b) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti comunque denominati ai sensi di legge;

- c) realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati, ad eccezione di interventi che prevedano contestuali soluzioni di protezione idraulica atte a garantire l'assenza di allagamenti e comunque con destinazione d'uso non abitativo e non commerciale.

#### B) Interventi consentiti previo parere di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente (P1)

2. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità (**P1**) sono consentiti i seguenti interventi, previo parere favorevole espresso da parte dell'Autorità di bacino distrettuale e previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25-07-1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:
  - a) interventi idraulici sul reticolo idrografico di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione (quali arginature, casse di espansione, riprofilature, briglie, traverse, sbarramenti ed opere idrauliche in generale), finalizzati alla mitigazione del rischio, ivi compresi gli interventi di difesa di elementi esposti, da dimensionare in riferimento all'estensione areale classificata a rischio, nonché gli interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità che integrino gli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE;
  - b) realizzazione di invasi, serbatoi e opere di accumulo della risorsa idrica anche a carattere temporaneo, e di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo con un volume superiore a 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
  - c) interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento.
3. Nei casi di nuova costruzione, o di ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, è comunque esclusa la possibilità di realizzare volumi seminterrati o interrati e gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
  - i. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
  - ii. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
4. Nel caso di interventi di costruzione di nuovi impianti ed infrastrutture, o di ampliamento di quelli esistenti, gli interventi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
  - i. verifica della compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 500 anni finalizzata al non significativo incremento delle condizioni di pericolosità e alla programmazione delle misure di protezione civile;
  - ii. compatibilità rispetto alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
  - iii. coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.
5. In relazione agli interventi di cui al comma 2, l'Autorità di bacino distrettuale esprime parere vincolante valutando la compatibilità con le condizioni di assetto idraulico definite dal PAI

distrettuale e, nel caso degli interventi di difesa idraulica, in relazione all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

### C) Interventi consentiti previo parere della sola Autorità idraulica competente

6. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità **(P1)** non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale sui seguenti interventi, i quali sono consentiti previa acquisizione del parere favorevole e del nulla-osta ai fini idraulici rilasciati dall'Autorità idraulica competente ai sensi del vigente Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche, di cui al regio decreto 25-07-1904, n. 523 e relativi regolamenti statali:

- a) interventi idraulici di manutenzione ordinaria di corsi d'acqua e canali;
- b) interventi e attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena;
- c) interventi pubblici o di interesse pubblico di nuova costruzione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01, di manufatti edilizi fuori terra e/o l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, purché non altrimenti localizzabili;
- d) interventi privati di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/01, ovvero la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e/o l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
- e) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;
- f) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- g) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- h) interventi di nuova costruzione di infrastrutture viarie e ferroviarie, purché non altrimenti localizzabili, nonché di ampliamento/ristrutturazione delle stesse;
- i) interventi di manutenzione straordinaria, di ampliamento e nuova costruzione di infrastrutture a rete interrate o fuori terra per la distribuzione e potabilizzazione delle acque, dell'energia elettrica, gas, acque reflue, telecomunicazioni, e relativi manufatti a servizio;
- j) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici e di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali;
- k) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- l) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di stazioni di rifornimento carburanti;
- m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto non comportanti nuovi volumi, eccetto modesti manufatti accessori a

servizio degli stessi, o per la realizzazione di coperture di impianti sportivi esistenti, purché in grado di garantire le condizioni di trasparenza idraulica;

- n) nuove attività estrattive di cava o loro ampliamenti;
- o) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- p) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, anche diretti a soddisfare esigenze non meramente temporanee, nonché tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- q) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria;
- r) realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati con destinazione d'uso non abitativo e non commerciale che prevedano contestuali soluzioni di protezione idraulica atte a garantire l'assenza di allagamenti.

#### D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico (P1)

7. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia a bassa pericolosità **(P1)**, per gli interventi di seguito elencati non è richiesto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale né, ove non diversamente previsto dal RD 523/1904 o dalla Regione, il parere e il nulla osta dell'Autorità idraulica competente:

- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 6, lettera a) del presente articolo;
- b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/01, ad eccezione di quelli individuati al comma 2, lettera a) del presente articolo;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/01;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/01, di ampliamento all'interno della sagoma esistente e di ripristino di edifici crollati

- o demoliti, a condizione che, nei casi di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio sia privo di locali seminterrati e interrati e venga realizzato alle condizioni di cui al comma 4;
- e) interventi di demolizione senza ricostruzione;
  - f) interventi di cambi di destinazione d'uso;
  - g) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti sugli edifici, o all'interno di aree pertinenziali su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici da servire;
  - h) manutenzione ordinaria di infrastrutture a rete, viarie e ferroviarie;
  - i) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali termiche per la produzione di energia, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori;
  - j) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali;
  - k) interventi finalizzati alle occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o comportare pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - l) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  - m) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di parcheggi pubblici o ad uso pubblico all'aperto a raso;
  - n) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  - o) realizzazione o ampliamento spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro;
  - p) interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi;
  - q) interventi per la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
  - r) installazione di serre mobili stagionali e manufatti pertinenziali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

I progetti degli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico devono essere comunque corredati da un'asseverazione, da parte di tecnico abilitato, di rispetto dei principi di compatibilità idraulica di cui al presente Piano.

#### Art. 12 – Disposizioni per le aree a rischio idraulico

1. All'interno delle aree di pericolosità idraulica di alluvioni fluviali e delle aree di bonifica di attenzione di cui al presente Piano, l'Autorità di bacino individua, in funzione della presenza di beni esposti ed in conformità col d.lgs. n. 49/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE, le aree a rischio idraulico caratterizzate dalle seguenti classi a gravosità crescente:
  - rischio moderato R1;
  - rischio medio R2;
  - rischio elevato R3;
  - rischio molto elevato R4;
2. Gli ambiti di rischio idraulico sono impiegati allo scopo di individuare tipologie ed ordini di priorità per gli interventi di mitigazione del rischio, nonché allo scopo di segnalare zone di interesse per i piani di protezione civile.
3. Nei contesti limitrofi ai corsi d'acqua possono essere individuate aree caratterizzate da pericolosità e rischi residui, inerenti a fenomeni e meccanismi di esondazione ulteriori rispetto a quelli di sormonto di argini e sponde. Tali casistiche riguardano, a titolo di esempio: cedimenti delle strutture di contenimento, vulnerabilità arginale, ostruzioni per trasporto solido flottante, dinamica d'alveo, eventi alluvionali occorsi in passato.
4. I contesti di cui al comma 3 sono cartografati nelle mappe "*Fasce di pericolosità da alluvione fluviale*" come "*Aree a pericolosità e rischio residui*" e rimangono sottoposti cautelativamente alla disciplina e alle minime misure di tutela di cui all'art.11 (livello di pericolosità P1).

#### Art. 13 – Ambito costiero

1. Negli ambiti costieri sono istituite le seguenti tre fasce di pericolosità di inondazioni marine in funzione della probabilità di accadimento degli eventi meteomarinari:
  - a) Fascia ad elevata pericolosità P3 (eventi con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni)
  - b) Fascia a media pericolosità P2 (eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni ed inferiore o uguale a 200 anni)
  - c) Fascia a bassa pericolosità P1 (eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni ed inferiore o uguale a 500 anni)
2. Per gli ambiti compresi all'interno delle fasce costiere, il Piano persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, contrastare i fenomeni di erosione costiera e favorire processi di rinaturalizzazione del litorale; a tal fine, la disciplina del Piano rimanda alle prescrizioni stabilite dalle norme tecniche attuative dei Piani Regionali di Gestione Integrata delle Zone costiere.
3. La pianificazione alla scala distrettuale degli interventi di difesa delle coste, per la gestione delle problematiche di inondazione marina ed erosione costiera, è individuata nel Piano di Gestione della Costa di cui al d.lgs. n. 152/2006.

**PARTE QUARTA – Ambiti di attenzione ed interventi idraulici****Art. 14 – Aree di bonifica a potenziale criticità**

1. L'Autorità idraulica competente e i Consorzi di bonifica individuano le aree di bonifica a potenziale criticità idraulica, il cui regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, ne definiscono l'effettivo livello di pericolosità e ne trasmettono la relativa delimitazione all'Autorità di bacino per l'inserimento nella cartografia del PAI delle *“Fasce di pericolosità da alluvione fluviale”*.
2. Nelle more della definizione del livello di pericolosità delle aree di bonifica di cui al comma 1, gli interventi di trasformazione ivi ricadenti seguono la disciplina della fascia a pericolosità media P2. Tali ambiti sono individuati come *“Aree di bonifica di attenzione”* nella cartografia di Piano.
3. Nei casi in cui per la realizzazione dell'intervento di trasformazione sia richiesto il nulla osta dell'Autorità idraulica competente, dovrà essere acquisito anche il parere del Consorzio di bonifica per la verifica della compatibilità con le condizioni di conservazione del reticolo idrografico, mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica presenti.

**Art. 15 – Aree di attenzione e corsi d'acqua di rilevanza regionale non mappati**

1. Le Regioni territorialmente competenti individuano, al di fuori dei tratti di reticolo principale, i corsi d'acqua di rilevanza regionale ricompresi negli elenchi delle acque di cui al Testo unico approvato con regio decreto 11-12-1933, n. 1775, nonché tutti quelli individuati a seguito di ricognizione ai sensi di legge e su base regionale, e ne trasmettono la delimitazione all'Autorità di bacino per l'inserimento nella cartografia e negli elaborati di PAI quale *“Reticolo idraulico secondario”*.
2. Per i corsi d'acqua di cui al comma 1, e per il *“Reticolo idraulico principale”* definito nell'Allegato 4, dei quali non siano ancora state definite le classi di pericolosità di cui al presente Piano, sono individuate aree di attenzione di estensione pari a 150 m per lato dalle sponde dell'alveo ordinario o dal piede esterno dell'argine, ove presente. Per tali aree si applica la disciplina prevista nella fascia P3 salvo:
  - a) esclusioni dall'area di attenzione in caso di quota del terreno superiore a 5 m dalle sponde dell'alveo ordinario o dal piede esterno dell'argine;
  - b) classificazione in fascia di minore pericolosità a seguito di studio idraulico da parte del soggetto proponente l'intervento da condursi ai sensi dei criteri dell'allegato 2 e da sottoporsi al parere dell'Autorità idraulica competente e, in caso di aree di bonifica, anche del Consorzio di bonifica.

#### Art. 16 – Invarianza idraulica

1. Al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli, devono essere garantiti, per gli interventi di trasformazione ovunque localizzati, la salvaguardia ed il miglioramento della capacità ricettiva del sistema idrogeologico e di drenaggio artificiale, anche attraverso la previsione di opportune "azioni compensative" tese a far sì che le massime portate di deflusso meteorico, provenienti dalle aree oggetto delle trasformazioni e recapitate nei corpi idrici recettori di valle, non risultino maggiori delle massime portate di deflusso meteorico preesistenti alla suddetta trasformazione.
2. Le Regioni disciplinano i criteri di verifica e le modalità realizzative degli interventi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica.
3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1, costituiscono azioni di indirizzo le seguenti indicazioni e raccomandazioni:
  - a) verifiche idrauliche di compatibilità della portata di deflusso degli scarichi meteorici rispetto alla capacità e all'officiosità dei corrispondenti fossi recettori;
  - b) realizzazione di idonei sistemi di laminazione per il contenimento dei flussi delle acque meteoriche e per la riduzione dell'inquinamento derivante dal dilavamento delle superfici impermeabili;
  - c) implementazione, nella formulazione della disciplina urbanistico-edilizia, del sistema del verde e delle possibili pratiche realizzative per la limitazione delle superfici impermeabili e/o l'aumento di superfici di scambio tra suolo e sottosuolo, tra cui: tetti verdi; pavimentazioni drenanti; trincee drenanti; aree verdi drenanti; limitazione dell'occupazione di terreno; pianificazione territoriale e previsione di cinture verdi; protezione di suoli agricoli e paesaggi di valore; recupero dei siti dismessi; studio della qualità del suolo nella pianificazione urbana; sistemi di compensazione.

#### Art. 17 – Interventi idraulici di mitigazione

1. La mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico è perseguita mediante le misure strutturali e non strutturali enucleate all'art.5. In particolare, la mitigazione strutturale si articola nelle seguenti principali categorie di interventi:
  - a) manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua e mantenimento o ripristino dell'officiosità idraulica della rete idrografica;
  - b) interventi integrati ambientali di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità che integrino gli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE;
  - c) interventi idraulici di riduzione della pericolosità (arginature, casse di espansione, invasi, diversivi, briglie, traverse, ecc.).

2. Gli interventi di mitigazione sono prioritariamente finalizzati alla protezione di zone classificate a maggior rischio idraulico (R4 e R3) e dimensionati in funzione della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni. Costituiscono comunque misure di mitigazione contemplate dal presente Piano gli interventi finalizzati alla riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica di alluvioni anche per scenari con tempi di ritorno inferiori ai 200 anni.
3. Gli studi di supporto alla progettazione degli interventi idraulici sono svolti con metodologie e approfondimenti aventi livello di dettaglio almeno pari a quello del vigente quadro conoscitivo di PAI. Gli interventi devono comunque rispettare le seguenti condizioni:
  - a) non aggravio delle condizioni di pericolosità e di rischio idraulico a monte, a valle e al contorno dell'area oggetto di intervento;
  - b) assenza di pregiudizio delle condizioni di sicurezza idraulica di monte e di valle e compatibilità con future sistemazioni per scenari con tempo di ritorno pari a 200 anni.

#### Art. 18 – Estrazione di materiale inerte dall'alveo

1. È vietata l'asportazione di materiale inerte dall'alveo dei corsi d'acqua, ad eccezione di quanto strettamente necessario per i lavori di manutenzione idraulica e di ripristino dell'efficienza idraulica, fatte salve le previsioni del programma di gestione dei sedimenti di cui all'art. 117, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, il materiale eventualmente estratto deve essere prioritariamente ricollocato in alveo nei punti dove si ha conoscenza dei fenomeni erosivi anche non critici per la stabilità delle sponde o impiegato per il ripascimento litoraneo dando priorità all'unità fisiografica del corso d'acqua oggetto di intervento.

#### Art. 19 – Aree demaniali

1. Per le finalità di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, in applicazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 152/2006, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale.
2. Le aree del demanio fluviale insistenti sulle aste del reticolo principale non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
3. Le variazioni dell'uso dei beni del demanio idrico sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'amministrazione competente che ne assicura la tutela prevalente dell'interesse pubblico, il rispetto preminente del buon regime delle acque, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.
4. La richiesta di sdemanializzazione di una porzione di un corso d'acqua legata alla necessità di deviarne il corso può essere proposta esclusivamente in caso di opere pubbliche o di interesse

pubblico per servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili. L'identificazione e il dimensionamento del nuovo tracciato devono essere preceduti da uno studio idraulico di dettaglio che ne verifichi la piena sicurezza e officiosità idraulica per uno scenario con tempo di ritorno di 200 anni. Il progetto del nuovo tracciato dovrà essere preventivamente approvato dalla Autorità di bacino e dall'Autorità idraulica. La procedura di sdemanializzazione potrà avvenire solo dopo che sarà acquisito al demanio il nuovo tracciato al fine di mantenere la continuità idraulica.

5. La sussistenza delle condizioni necessarie e sufficienti alla cessazione del carattere di demanialità di aree già appartenenti al demanio idrico è disposta, su istanza dell'interessato, dall'amministrazione competente, previo parere favorevole della Regione, e delle altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, e tiene conto delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico note della pianificazione di bacino.
6. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione di cui alla legge n. 37/1994 non possono essere oggetto di sdemanializzazione, in applicazione dell'art. 115, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.
7. Per la concessione di specchi acquei e di aree golenali valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) per tutti gli elementi di progetto e gli impianti che insistono su specchi d'acqua in concessione è sempre prevista l'adozione di misure finalizzate a permetterne la totale rimovibilità, al fine di non ingenerare condizioni di pericolo per la libera navigazione e per la fruibilità dei beni demaniali durante i periodi in cui le infrastrutture non sono utilizzate, ovvero per il totale ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dei termini di validità della concessione;
  - b) per quanto riguarda tutti gli interventi a terra, in caso di interferenze con la vegetazione spondale non dovrà essere arrecato pregiudizio alle essenze esistenti e dovrà essere sempre assicurata in situ la permanenza delle condizioni di pubblica fruibilità e di accessibilità delle sponde in sicurezza;
  - c) le concessioni di specchi acquei per lo stazionamento di installazioni galleggianti sono rilasciate esclusivamente per attività relative ai seguenti usi:
    - ricreativo
    - sportivo
    - culturale
    - ristorativo, se complementare rispetto ai precedenti usi principali
    - per la navigazione
    - di vigilanza e soccorsose compatibili con le condizioni di fruibilità del contesto; sono in ogni caso escluse destinazioni d'uso abitative o di carattere ricettivo.
8. È vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

## **PARTE QUINTA – Disposizioni comuni di coordinamento, modifiche al piano, norme transitorie e finali**

### **Art. 20 – Oggetto dei pareri di AUBAC e dell’Autorità idraulica competente**

1. Nei casi di interventi consentiti dalla parte Terza delle presenti Norme, per i quali è previsto l’esame da parte dell’Autorità di bacino, l’espressione del parere ha per oggetto la valutazione di compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio proposti con le condizioni di assetto idrologico e idraulico alla scala di bacino in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle valutazioni a supporto dell’intervento rispetto al quadro conoscitivo di bacino idrografico;
- b) verifica dell’impatto dell’intervento alla scala di tratto idraulicamente significativo nel bacino idrografico di riferimento.

In caso di interventi di difesa idraulica, il parere ha per oggetto la verifica del conseguimento dell’obiettivo specifico della riduzione dei livelli di rischio e/o di pericolosità.

In caso di interventi integrati ambientali, il parere ha per oggetto la verifica del conseguimento degli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE.

2. L’Autorità idraulica competente esprime parere, sugli interventi consentiti dalla disciplina delle fasce di tutela integrale e di pericolosità idraulica di alluvioni, le quali costituiscono zone di vincolo idraulico ai sensi dell’art. 65 comma 3, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006 nonché del Regio Decreto n. 523/1904, secondo i seguenti criteri volti alla verifica di compatibilità alla scala locale:

- a) verifica dell’intervento rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario a tempo di ritorno pari a 200 anni con applicazione di un franco di sicurezza ai parametri idraulici (in particolare, in termini di quota di esondazione) o compatibilità rispetto alle dinamiche idrauliche attese per lo scenario con tempo di ritorno pari a 500 anni finalizzata al non significativo incremento delle condizioni di pericolosità e alla programmazione delle misure di protezione civile;
- b) verifica del buon regime delle acque pubbliche in termini di non significativo ostacolo alle condizioni di deflusso, di non significativo incremento delle condizioni di pericolosità/rischio a monte, a valle e al contorno dell’area oggetto di intervento e di non significativa riduzione dell’attuale capacità di invaso;
- c) compatibilità rispetto alle opere idrauliche presenti e alle previsioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- d) coerenza con gli strumenti della pianificazione di protezione civile.

### **Art. 21 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC**

1. In caso di progetti di opere o interventi pubblici, o di interesse pubblico, consentiti espressamente dalla disciplina specifica dell’area o fascia di appartenenza, dei quali le

presenti Norme prevedono l'esame da parte di AUBAC, l'Autorità esprime il proprio parere vincolante in sede di apposita Conferenza di Servizi a tal fine indetta dall'amministrazione procedente con la contestuale presenza obbligatoria dell'autorità idraulica territorialmente competente.

2. In caso progetti di opere o interventi di edilizia privata consentiti espressamente dalla disciplina specifica dell'area o fascia di appartenenza, qualora le presenti Norme ne richiedano l'esame da parte di AUBAC, la richiesta di parere è presentata, in base al tipo di intervento, esclusivamente dall'Ente competente per il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sia esso Regione, Provincia, Città metropolitana o Comune. In tali fattispecie, il parere dell'Autorità di bacino sarà fornito solo dopo aver acquisito il nulla osta dell'Autorità idraulica, che dovrà quindi essere trasmesso insieme alla documentazione necessaria di cui all'allegato 1 alle presenti Norme.
3. In caso di richiesta di parere per intervento di manutenzione straordinaria o nuova costruzione di opere di difesa idraulica, alla documentazione dovrà essere allegato uno studio idraulico di estensione adeguata all'intervento proposto da redigersi secondo le linee guida dettate dall'Autorità di cui all'allegato 2.
4. In caso di richiesta di modifica e aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica di alluvioni fluviali, l'istanza è presentata all'Autorità di bacino esclusivamente per il tramite dell'amministrazione regionale territorialmente competente secondo le modalità di cui all'articolo successivo. In caso di istanza procedibile, il parere e la proposta di aggiornamento sono elaborati e approvati dagli organi dell'Autorità di bacino.

#### Art. 22 – Procedure di modifica e aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica da alluvione fluviale

1. In relazione ai propri compiti istituzionali, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni ambientali, culturali, economici e sociali, l'Autorità di bacino sviluppa le attività relative all'aggiornamento delle "mappe di pericolosità e di rischio" e alla programmazione ed attuazione delle relative misure, a carattere strutturale e non strutturale.
2. L'aggiornamento ha per obiettivo quello di mantenere il più possibile allineati i livelli di pericolosità e di rischio contenuti negli strumenti di pianificazione con quelli effettivamente presenti nelle diverse realtà territoriali a seguito di eventi quali il cambiamento del clima, nuovi fenomeni alluvionali, censimento delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione, il diverso uso dei suoli, la modificazione delle sezioni fluviali, le opere di attraversamento e di difesa nel tempo realizzate e collaudate o demolite, nonché l'evoluzione degli strumenti digitali di acquisizione dati e simulazione che consentono di elaborare scenari di sempre maggior dettaglio e precisione.

3. Richieste di modifica o aggiornamento delle mappe di pericolosità del PAI distrettuale possono essere presentate anche dall'amministrazione regionale territorialmente competente attraverso apposita istanza nella quale sono indicate le motivazioni della richiesta e sono allegati lo studio di approfondimento del quadro conoscitivo (come da allegato 2), la documentazione relativa alla ridefinizione grafica del perimetro delle aree già soggette a rischio o pericolosità o alla perimetrazione di nuove aree, nonché la documentazione dell'istruttoria regionale in caso di richiesta proveniente da altri soggetti. Ricevuta la richiesta, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 68, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 152/2006, all'avvio della fase istruttoria.
4. Le proposte di modifica delle mappe di pericolosità sono approvate con Decreto segretariale dell'Autorità di bacino, su proposta elaborata dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità, previa approvazione della Conferenza Operativa, con facoltà di apposizione delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 68, comma 4-ter del d.lgs. n. 152/2006.
5. Gli aggiornamenti definitivi delle mappe di pericolosità sono approvati con Decreto segretariale dell'Autorità di bacino, su proposta elaborata dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità, previa approvazione della Conferenza Operativa e intesa delle Regioni territorialmente competenti.
6. Della pubblicazione dei decreti di proposta di modifica e di aggiornamento definitivo è dato avviso sui bollettini ufficiali delle Regioni.
7. Il decreto di aggiornamento definitivo costituisce immediata variante di Piano con gli effetti giuridici previsti dalle presenti Norme. Le modifiche disposte dal decreto del Segretario Generale sono successivamente recepite tramite le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

#### Art. 23 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione

1. Nei casi di richieste di modifica delle mappe di pericolosità del Piano o di realizzazione di nuovi interventi idraulici, le Regioni, gli enti pubblici territoriali e locali informano l'Autorità di bacino, fin dall'inizio del procedimento, al fine di consentire all'Autorità di fornire linee di indirizzo utili al corretto svolgimento dell'attività, nonché di inserire la richiesta all'interno della programmazione distrettuale.
2. L'Autorità promuove la stipula di accordi con altri soggetti pubblici per lo svolgimento di attività finalizzate all'implementazione del patrimonio conoscitivo e alla individuazione delle strategie di prevenzione e tutela attraverso apposite indagini, studi e approfondimenti tecnico-scientifici.
3. L'Autorità promuove altresì, in collaborazione con le Regioni interessate, la formazione di esperti in materia di rischio idrogeologico e la costituzione sul territorio del distretto di uffici specializzati nella rilevazione e nello studio dei fenomeni idrogeologici.

#### Art. 24 – Coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino

1. Nell'ambito del distretto idrografico dell'Appennino centrale continuano ad applicarsi, per quanto non interferenti con le prescrizioni stabilite dal presente PAI distrettuale, le disposizioni riguardanti la disciplina dell'assetto idraulico di cui ai piani stralcio delle seguenti aree specifiche:
  - <Piano stralcio per il lago Trasimeno> (Piano di Bacino del fiume Tevere – Il stralcio per il lago Trasimeno, PS2) adottato definitivamente ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 93 del 31 maggio 2001, approvato con DPCM 19 luglio 2002 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 203 del 30-08-2002;
  - <"Piano di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco – P.S.3", adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Tevere, con deliberazione n. 111/2005, nella seduta del 30 novembre 2005>, pubblicato sulla GURI Serie generale n. 233 del 06-10-2006;
  - <V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce – PS5> e successive varianti del Piano di Bacino del fiume Tevere, più volte assoggettato a modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, ultimo quello approvato con DPCM 19 giugno 2019, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 194 del 20-08-2019, ferme restando le disapplicazioni di cui al comma 1 dell'art. 25.
2. Negli ambiti territoriali dell'area metropolitana di Roma interessati dal <PS5> continuano ad applicarsi, qualora più restrittive rispetto alle disposizioni del PAI distrettuale: le disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, le disposizioni riguardanti l'assetto dei corridoi fluviali ed ambientali e le relative prescrizioni sugli usi possibili e sulle trasformazioni ammesse. Per le zone corrispondenti alle aree golenali, comunque denominate, continuano altresì ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite dall'anzidetto PS5 nei rispettivi elaborati grafici, nella normativa tecnica di attuazione e nei relativi allegati alle stesse norme ivi compresi gli schemi di assetto del piano approvato e le specifiche condizioni d'uso dei compendi demaniali in concessione.

#### Art. 25 – Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente PAI distrettuale cessano di avere efficacia prescrittiva le disposizioni dei seguenti strumenti di pianificazione, elencati secondo i rispettivi attinenti bacini idrografici individuati all'art. 1, limitatamente alla disciplina dell'assetto idraulico ivi contenuta:
  - 1.1 <Tevere>:
    - 1.1.1 <Piano stralcio di Assetto Idrogeologico> (approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico –

“P.A.I.” - Primo aggiornamento, approvato con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 188 del 12-08-2013, salve successive attualizzazioni segretariali ex art. 43, comma 5, delle NTA);

1.1.2 “V stralcio funzionale per il tratto metropolitano di Roma da Castel Giubileo alla foce – PS5” e successive varianti del Piano di Bacino del fiume Tevere, più volte assoggettato a modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, ultimo quello approvato con DPCM 19 giugno 2019, pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 194 del 20-08-2019, limitatamente ai seguenti elaborati grafici e alle correlate prescrizioni normative:

- Tavole <P5 Cf> Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del Tevere e Aniene, eccetto per quanto riguarda l’individuazione della <Fascia AA>, relativamente alla quale continua ad applicarsi, qualora più restrittiva, la disciplina stabilita nella correlata normativa attuativa dello stesso PS5;
- Tavole <P8 Ca> Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio del reticolo secondario;
- Tavole <P9 Zb> Assetto idraulico: fasce fluviali e zone a rischio della rete canali di bonifica dell’Agro Romano;

con la precisazione che per il <PS5> si applicano altresì le disposizioni generali di coordinamento di cui all’art. 24;

1.1.3 <Piano di bacino del fiume Tevere - 1° stralcio funzionale - aree soggette a rischio esondazione sul tratto da Orte a Castel Giubileo - P.S. 1> approvato con DPCM 03-09-1998 e successiva variante per aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione, adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 123 del 18 luglio 2012, approvata con DPCM 10 aprile 2013 pubblicato nella GURI del 12-08-2013;

1.2 <Tronto>:

1.2.1 <Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto>, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto n. 3 del 07-06-2007, approvato per la Regione Marche con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 29 gennaio 2008 (BURM n. 16 del 14-02-2008), per la Regione Abruzzo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121/4 del 7 novembre 2008 (BURA n.5 del 21-01-2009), per la Regione Lazio con deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 20 giugno 2012 (suppl. n. 1 al BURL n. 47 del 18-09-2012);

1.3 <Sangro e bacini dell’Abruzzo>:

- 1.3.1 <Piano stralcio di difesa dalle alluvioni in attuazione della Direttiva 2007/60/CE Distretto Appennino Centrale UoM-Cod ITR131 e ITI023> approvato ai sensi di legge, con successive modificazioni;
  - 1.4 <Bacini del Lazio>
    - 1.4.1 <Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)> approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 17 del 04-04-2012 (SO n. 35 al BURL n. 21 del 07-06-2012) e successivi aggiornamenti;
  - 1.5 <Bacini delle Marche>
    - 1.5.1 <Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI)> approvato con deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 116 del 21-01-2004 e successivi aggiornamenti;
  - 1.6 <Fiora>
    - 1.6.1 <"Piano di assetto idrogeologico" dell'Autorità interregionale del fiume Fiora> approvato ai sensi di legge, con successivi aggiornamenti.
  - 1.7 ulteriori atti di pianificazione, approvati in base a disposizioni previgenti dalle sopresse Autorità di bacino a suo tempo istituite ai sensi della legge n. 183/1989, disciplinanti l'assetto di bacini idrografici prevalentemente esterni al bacino distrettuale di competenza di AUBAC e attribuiti dall'art. 64 del d.lgs. n. 152/2006 ad altre Autorità distrettuali confinanti, limitatamente alle prescrizioni riguardanti l'assetto delle porzioni periferiche e/o residuali degli stessi che risultano interne ai limiti amministrativi del distretto dell'Appennino Centrale come definiti ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 1.
2. Dalla cessazione dell'efficacia prescrittiva delle disposizioni degli strumenti di pianificazione antecedenti al presente PAI, di cui al comma 1, la documentazione previgente continua ad esprimere le conoscenze acquisite nel tempo sugli assetti dei singoli ambiti interessati concorrendo, quale strumento di analisi, alla individuazione del quadro di riferimento per gli studi idraulici previsti dal presente PAI e alla definizione di buone pratiche di conoscenza e di intervento.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente PAI, per le finalità di armonizzazione di cui all'art. 1, sono disapplicate in ambito distrettuale tutte le disposizioni previste dagli strumenti della pianificazione di bacino previgenti che prevedono l'emissione da parte dell'AUBAC di pareri di compatibilità o di ammissibilità, provvedimenti abilitativi e di procedibilità, prese d'atto, pronunciamenti endoprocedimentali o nulla osta comunque denominati, sia nell'ambito di procedure abilitative urbanistico-edilizie che in quelle relative alla formazione di atti di pianificazione urbanistica o di settore, allorché non previste espressamente dalle presenti Norme.
4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente PAI idraulico si applica la normativa dei PAI di cui al comma 1, fatte salve eventuali misure di salvaguardia.

Alle modifiche progettuali proposte successivamente alla data di entrata in vigore si applica la normativa di cui al presente PAI idraulico.

5. Le disposizioni di cui al presente PAI distrettuale entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne dispone l'approvazione.

## **Allegato 1 – Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC**

Alla richiesta di parere da parte della Autorità di bacino deve essere allegata la seguente documentazione:

- Relazione generale di descrizione dell'intervento
- Inquadramento cartografico-territoriale rispetto alle mappe delle aree a pericolosità e rischio idraulico vigenti
- Tavole architettoniche e plano-altimetriche rappresentanti l'intervento e le quote idrauliche per lo scenario di piena atteso (in quote assolute)
- Studio idraulico e Relazione idrologico-idraulica conformi ai criteri di cui all'allegato 2
- Parere espresso dell'Autorità idraulica competente (in caso di interventi privati)

## Allegato 2 – Indirizzi per studi idrologico-idraulici

### Premesse e principi

Il presente allegato fornisce indirizzi tecnici utili alla redazione di studi di natura idrologica ed idraulica e finalizzati all'arricchimento dei quadri conoscitivi della pianificazione dei bacini idrografici dell'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale o alla verifica della compatibilità di interventi di trasformazione con le caratteristiche dei fenomeni idraulici.

Punto di partenza per qualsiasi indagine che miri ad approfondire il quadro conoscitivo di bacino è costituito da quell'insieme di dati e studi che attualmente caratterizzano il contesto di pericolosità e rischio idraulico della pianificazione di riferimento. Qualsiasi iniziativa volta ad aggiornare le mappe di pericolosità e rischio, o a valutare le condizioni di compatibilità idraulica degli interventi, deve necessariamente confrontarsi con il quadro conoscitivo vigente per comprendere le motivazioni delle variazioni indotte (ad es., per nuovi dati territoriali) e dimostrare l'introduzione di una più approfondita conoscenza dei fenomeni.

L'utilizzo di dati, metodi e modelli diversi da quanto ufficialmente presente nella pianificazione è lecito, purché dimostrato da una miglior comprensione e schematizzazione dei fenomeni di formazione, propagazione ed esondazione degli scenari alluvionali con la finalità di un miglioramento del quadro conoscitivo di pianificazione e programmazione.

Le seguenti indicazioni, l'estensione spaziale delle analisi e il relativo grado di approfondimento dovranno essere tarati in funzione della rilevanza dello scopo oggetto dello studio.

### Quadro topografico

La qualità ed attendibilità della modellistica idrologico-idraulica si basa anche sulla disponibilità di un quadro topografico dettagliato e recente. In particolare, dovranno essere acquisite le seguenti informazioni geometriche georiferite relative a:

- modello digitale del terreno a scala di bacino idrografico (per elaborazioni idrologiche) e a scala di tratto fluviale (per simulazioni idrauliche);
- morfologia degli alvei fluviali con il rilievo di sezioni trasversali;
- opere d'arte che interferiscono con la propagazione della portata fluviale;
- assetto delle sommità arginali.

I rilievi topografici e batimetrici potranno essere realizzati con metodologie classiche o con tecnologie più recenti, quali lidar e multi-beam: in caso di rilievi da drone, sarà necessario un controllo a terra delle informazioni ed opportuni raccordi plano-altimetrici. I rilievi dovranno inoltre essere agganciati a capisaldi delle reti ufficiali di riferimento (es., IGMI della rete geodetica nazionale) e rappresentare la complessità morfologica del dominio di studio con grado di precisione e densità di punti adeguati a cogliere le variazioni del profilo del terreno.

In particolare, dovranno esser rilevati elementi quali: infrastrutture e manufatti presenti, argini e strutture di contenimento, attraversamenti, traverse, soglie, briglie, reticoli idrografici minori significativi per fenomeni di rigurgito. Il rilievo delle opere dovrà caratterizzarne forma, dimensioni e parti costitutive.

### Modellazione idrologica

La stima dei deflussi nella sezione di chiusura del bacino idrografico d'interesse deve essere condotta per i tempi di ritorno previsti dal PAI (50, 200 e 500 anni).

L'analisi idrologica dovrà esser svolta, per ognuno dei tempi di ritorno, anche in funzione di un range di durate pluviometriche caratteristiche dei bacini indagati in modo da simulare gli idrogrammi di piena più gravosi in termini sia di portate al colmo che di volumi. L'analisi sarà svolta ricorrendo a metodologie indirette afflussi-deflussi e, in caso di bacini strumentati, potrà essere confrontata con registrazioni idrometriche. Per la modellistica saranno utilizzati software di comprovata affidabilità tecnico-scientifica (come scelta preferenziale si indica il software Hec-Hms), con schema di tipo concentrato, semi-distribuito o distribuito in base al contesto in esame.

Le basi dati pluviometriche saranno individuate in regionalizzazioni adottate a scala di regione idrologicamente omogenea e, per quanto possibile, saranno aggiornate alle più recenti serie temporali in funzione della disponibilità dei dati, della vetustà del quadro pregresso e della rilevanza di eventi significativi nel frattempo occorsi.

La metodologia e gli schemi di calcolo per le simulazioni idrologiche saranno scelti in base al contesto idrografico esaminato in modo da rappresentare, nel modo più realistico possibile, le caratteristiche di formazione delle onde di piena.

Lo ietogramma di progetto sarà ragguagliato all'area di studio, a meno di bacini di piccole estensioni nei quali, per cautela, è ipotizzabile l'assenza di fattori riduttivi, e verranno adottati andamenti temporali idonei al contesto in esame (ietogrammi rettangolari, triangolari, Chicago, ecc.).

Per il calcolo dello ietogramma netto, ovvero la frazione di pioggia caduta al suolo che contribuisce al ruscellamento superficiale, saranno impiegati metodi che meglio si adattano al contesto in esame e presenti nella letteratura tecnico-scientifica di riferimento per le applicazioni territoriali.

Tra questi, si cita il metodo del "Curve Number" (USDA-NRCS), per il calcolo dell'altezza cumulata ruscellata alla fine dell'evento meteorico, e lo schema di "Green-Ampt" come modello fisicamente basato d'infiltrazione nei terreni, i cui parametri saranno calcolati sulla base di mappe geo-pedologiche e di uso e copertura del suolo con il miglior dettaglio disponibile.

La formazione della piena sarà schematizzata utilizzando preferibilmente un approccio di tipo geomorfologico, calcolando l'idrogramma unitario istantaneo (IUH) sulla base della funzione di ampiezza delle aree contribuenti di monte. Tale informazione deve essere ottenuta analizzando il DEM (Digital Elevation Model) del territorio alla scala più opportuna, privilegiando il maggior

dettaglio possibile di rappresentazione del territorio e della rete dei canali di ciascun bacino. Inoltre, il tempo di base dell'idrogramma unitario istantaneo sarà parametrato in base al tempo di concentrazione del bacino.

Gli idrogrammi di piena sintetici saranno ottenuti nelle sezioni di chiusura di ciascun bacino per ciascuna combinazione di tempo di ritorno e durata pluviometrica e la modellistica idrologica sarà, quando possibile, oggetto di un'operazione di calibrazione o, almeno, confronto con eventi reali registrati.

Costituiranno prodotti specifici dell'analisi idrologica:

- relazione tecnico-metodologica;
- idrogrammi sintetici simulati per le diverse combinazioni tra tempi di ritorno e durate pluviometriche (in formato grafico e tabellare);
- modello idrologico impiegato;
- progetto GIS organizzato con i diversi layer geomorfologici e idrologici utilizzati.

#### Modellazione idraulica

Per la modellazione idraulica saranno utilizzati software di comprovata affidabilità tecnico-scientifica (come scelta preferenziale si indica il software Hec-Ras): come standard di riferimento si indica l'approccio accoppiato 1D (in alveo) e 2D (aree inondabili) in moto vario.

Nello specifico, una volta raccolti i rilievi a disposizione, in termini di DTM da LIDAR di dettaglio e rilievi topografici tradizionali di sezioni e opere idrauliche interferenti alla corrente, nonché effettuata una ricognizione relativa agli effetti al suolo degli eventi di piena pregressi, si procede alla definizione dei modelli delle aste idrauliche oggetto di analisi che dovranno contenere opportuni elementi geometrici idonei alla rappresentazione idraulica dei dati rilevati.

Le analisi dovranno essere condotte almeno alla scala di tratto idraulicamente significativo, in modo da rappresentare compiutamente i fenomeni idraulici di propagazione ed esondazione e le interferenze con reticolo affluente ed infrastrutture presenti.

La procedura potrà essere articolata in fasi operative di complessità crescente in termini di modellazione delle geometrie, oneri computazionali e rilievi di dettaglio necessari, ferma restando la possibilità di analizzare con modellazione di dettaglio tutto lo sviluppo delle aste oggetto di studio ricadenti nel bacino e il requisito di maggior approfondimento rispetto al quadro conoscitivo di partenza.

Nell'ambito di approcci a complessità e scala di dettaglio crescenti, potranno essere inizialmente costruiti modelli 1D in moto permanente a sezioni estese che, sebbene non riproducano l'evoluzione temporale della piena e i fronti di esondazione, forniscono prime indicazioni sulle aree di esondazione. Tale approccio, eventualmente corredato di elementi di accumulo statici (modello "quasi-2D") e con varianti di rappresentazione dei limiti di contenimento (approcci con o senza "levee"), può risultare accettabile in contesti montani con

valli fluviali incassate e confinate, nonché indirizzare analisi più approfondite (approcci 1D-2D o 2D in moto vario) nei casi in cui i fronti di esondazione non vengano riprodotti con sufficiente dettaglio.

La scelta del tipo e caratteristiche di modelli più sofisticati si basa su un'analisi del contesto idraulico in esame, considerando la necessità di riprodurre realisticamente elementi quali aree di pertinenza fluviale, soprattutto quando caratterizzate da un esteso fondovalle pianeggiante con diffusione dei volumi di piena, presenza di strutture arginali importanti o alvei pensili, e connessioni idrauliche particolari (es., reticoli minori affluenti, sottoattraversamenti, organi di regolazione, ...). Le connessioni tra i domini 1D e 2D saranno rappresentate da elementi geometrici opportunamente schematizzati nelle zone di effettiva variazione delle caratteristiche di propagazione dei deflussi.

Le condizioni al contorno di monte saranno costituite dagli idrogrammi idrologici di portata inseriti in testa o lateralmente al modello, mentre le condizioni di valle verranno imposte in funzione del corpo idrico recettore (tipicamente, scale di deflusso o livelli idrometrici in sezioni fluviali e livello di marea). Per la scelta dello scenario idrologico della condizione di valle, occorrerà mantenere la coerenza rispetto alla combinazione tempo di ritorno-durata pluviometrica oppure svolgere assunzioni cautelative.

Nelle aree critiche del bacino, oggetto di pregressi eventi calamitosi, si raccomandano anche, sulla base dei dati reperibili a disposizione, procedure di calibrazione, o quantomeno confronto, dei modelli implementati.

La solidità dei modelli idraulici implementati dovrà esser analizzata rispetto agli errori di chiusura delle equazioni di governo, controllando che gli stessi rimangano all'interno di range accettabili e che le singolarità numeriche eventualmente presenti non inficino la validità dei risultati conseguiti.

Costituiranno prodotti specifici della modellistica idraulica:

- relazione tecnico-metodologica e tavole grafiche;
- polilinea vettoriale rappresentante le aste idrografiche indagate;
- traccia planimetrica (polilinee vettoriali) georiferita delle sezioni utilizzate per la modellazione con associate in tabella attributi le caratteristiche idrauliche del deflusso (altezza idraulica in m sul thalweg e in m s.l.m., Q mc/s, V m/s) per ognuno degli scenari di modellazione;
- modello di elevazione del terreno utilizzato nella modellazione idraulica;
- modello idraulico impiegato;
- raster dei massimi livelli, dei tiranti idraulici e delle velocità per ognuno degli scenari simulati;
- vettoriali poligonali delle aree allagabili secondo i tempi di ritorno utilizzati.

I dati idraulici consentiranno, inoltre, di definire le porzioni di territorio di riferimento per le condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di interventi di trasformazione individuando i seguenti due ambiti in funzione delle combinazioni dei massimi battenti e velocità idrauliche per gli scenari con i vari tempi di ritorno:

- Ambito 1 – basse combinazioni battente-velocità;
- Ambito 2 – elevate combinazioni battente-velocità.

In particolare, l'Ambito 1 è definito dal luogo di punti in cui la combinazione asincrona tra i massimi battenti e le massime velocità rispetta la seguente definizione:

$$1.3 \cdot H + 0.5 \cdot V < 0.65$$




Grafico: criteri di compatibilità in funzione dei valori di battente ( $H$ ) e velocità ( $v$ )

### Restituzione del quadro di pericolosità

Nell'ultima fase del lavoro, in caso di studi per l'aggiornamento del quadro di pericolosità, si procede alla definizione e al tracciamento delle fasce di pericolosità idraulica di **alluvioni fluviali** finali corrispondenti ai differenti scenari di allagamento considerati, alle evidenze raccolte sugli effetti al suolo analizzati e al contesto morfologico esaminato.

In particolare, è richiesto un lavoro di sintesi critica degli elementi raccolti nel quadro di pericolosità attraverso la combinazione di:

- condizioni di pericolosità e rischio esistenti;
- informazioni storico-inventariali;
- contesto morfologico;
- scenari idrologico-idraulici simulati.

I differenti scenari modellistici simulati saranno involuppati rispetto ai tempi di ritorno considerati e, in caso di sovrapposizione di informazioni o di casi dubbi, verranno privilegiati i risultati più cautelativi in termini di estensione delle aree esondabili.

Le aree a pericolosità dovranno esser restituite come elementi vettoriali poligonali prodotti a scala non inferiore a 1:10.000 e assicurando la correttezza topologica in particolare mediante controllo e correzione di eventuali sovrapposizioni o micro-lacune tra poligoni adiacenti.

**Allegato 3 – Corrispondenza delle classi di pericolosità idraulica tra PAI distrettuale e strumenti previgenti**

Le seguenti matrici riportano la corrispondenza tra ambiti idraulici dei previgenti strumenti di pianificazione di bacino e l’armonizzazione introdotta nel PAI distrettuale assetto idraulico.

Per i nuovi studi idrologico-idraulici, condotti secondo gli scenari e le metodologie di cui al presente PAI distrettuale e per i quali è già stato concluso un procedimento di modifica definitiva o di proposta di modifica con misure di salvaguardia ai sensi dei PAI previgenti, si applicano le corrispondenze di cui all’art.7 in caso di scenari non contemplati nelle normative di tali PAI.

Per le perimetrazioni a unica fascia esondabile definita su base morfologica dei bacini regionali delle Marche, identificate nelle mappe di pericolosità con apposita campitura, nelle more della definizione degli effettivi livelli di pericolosità secondo gli scenari e le metodologie previste dalle presenti Norme, si applica, in via cautelativa, la disciplina della fascia fluviale a pericolosità elevata P3 di cui all’art.9.

PAI ESISTENTI	PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE FLUVIALE DEL PAI DISTRETTUALE		
	PERICOLOSITÀ ELEVATA (Tr ≤ 50 anni)	PERICOLOSITÀ MEDIA (50 < Tr ≤ 200 anni)	PERICOLOSITÀ BASSA (200 < Tr ≤ 500 anni)
<b>TEVERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fascia A (e AA) del PAI (Tr50)</li> <li>▪ Aree R4 Atlante situazioni Rischio idraulico del PAI</li> <li>▪ Zona A del PS1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fascia B del PAI (Tr200 e Tr50 indiretta e marginale)</li> <li>▪ Zona B del PS1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fascia C del PAI (Tr500 e Tr200 marginali)</li> </ul>
<b>LAZIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree A1 e A2 (Tr30)</li> <li>▪ Aree di attenzione per pericolo di esondazione fuori da zone di bonifica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree B1 e B2 (Tr200)</li> <li>▪ Aree di attenzione in zone di bonifica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree C (Tr500)</li> <li>▪ Aree di attenzione per interventi</li> </ul>
<b>MARCHE</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fascia inondabile (Tr200)</li> </ul>	-
<b>TRONTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree E4 ed E3 (Tr50 e Tr100)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree E2 (Tr200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree E1 (Tr500)</li> </ul>
<b>FIORA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P.I.4 (Tr30)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P.I.3 (Tr200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P.I.2 (Tr500)</li> </ul>
<b>ABRUZZO SANGRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P4 e P3 (Tr50- Tr100)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P2 (Tr100 marginale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P1 (Tr200)</li> </ul>
<b>OMBRONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P.I.M.E.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aree P.I.E.</li> </ul>	-

Gli ambiti idraulici sopra descritti sono rappresentati negli elaborati e nella cartografia di Piano con le seguenti campiture cromatiche:

<b>PERICOLOSITÀ ELEVATA P3</b>	
<b>PERICOLOSITÀ MEDIA P2</b>	
<b>PERICOLOSITÀ BASSA P1</b>	
<b>PERICOLOSITÀ MEDIA P2-MARCHE CON APPLICAZIONE DISCIPLINA ART.9</b>	
<b>AREE DI BONIFICA DI ATTENZIONE CON APPLICAZIONE DISCIPLINA ART.10</b>	
<b>AREE DI BONIFICA</b>	
<b>AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO RESIDUI CON APPLICAZIONE DISCIPLINA ART.11</b>	

PIANI DELLE AREE COSTIERE	PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE MARINA DEL PAI DISTRETTUALE		
	PERICOLOSITÀ ELEVATA (Tr ≤ 50 anni)	PERICOLOSITÀ MEDIA (50 < Tr ≤ 200 anni)	PERICOLOSITÀ BASSA (200 < Tr ≤ 500 anni)
<b>ABRUZZO (PIANO GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE)</b>	-	-	-
<b>LAZIO (PIANO GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE)</b>	-	-	-
<b>LAZIO (PIANO STRALCIO EROSIONE COSTIERA LITORALE DOMITIO)</b>	▪ Zona P3	▪ Zona P2	▪ Zona P1
<b>MARCHE (PIANO GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE)</b>	▪ Zona Tr20	▪ Zona Tr100	▪ Zona Tr>100

**Allegato 4 – Elenco dei tratti dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idraulico principale**

Costituiscono reticolo idraulico principale i seguenti tratti di corsi d’acqua:

<b>CORSO D’ACQUA</b>	<b>TRATTO DI RETICOLO IDROGRAFICO</b>	<b>REGIONI</b>
TEVERE	Dalla confluenza col Torrente Isola alla foce	Toscana, Umbria, Lazio
CHIASCIO	Da 400 metri a monte della confluenza con il Rio del Palazzo al Tevere	Umbria
NESTORE (fiume)	Dalla confluenza con il fosso del Diavolo al Tevere	Umbria
NAIA	Dalla confluenza con il Fosso di Sant'Andrea al Tevere	Umbria
PAGLIA	Dal confine tra Regione Umbria e Toscana (Poggio della Guardia) al Tevere	Umbria
CHIANI	Dalla confluenza tra Torrente Astrone e Canale Chianetta al Paglia	Umbria
NERA	Dalla confluenza con il fiume Velino (Cascata delle Marmore) al Tevere	Umbria
VELINO	Dalla confluenza con il Fosso Favischio al Nera (Cascata delle Marmore)	Lazio, Umbria
TURANO	Dalla diga del Turano al Velino	Lazio
SALTO	Dalla diga del Salto al Velino	Lazio
TOPINO	Dalla confluenza con il Rio di Capodacqua al Chiascio	Umbria
MARROGGIA	Dalla confluenza con il Fosso Cortaccione al Topino	Umbria
TREJA	Dalla confluenza con il Fosso Rio Filetto al Tevere	Lazio
ANIENE	Da 600 metri a valle della confluenza con il Fosso di Colle Lungo al Tevere	Lazio
CANALE NAVIGABILE DI FIUMICINO	Dal Tevere alla foce	Lazio
TAFONE	Dalla confluenza con il Fosso dell'Orzale alla foce	Toscana, Lazio
FIORA	Dalla confluenza con il fiume Lente alla foce	Toscana, Lazio
ARRONE (Torrente)	Dal ponte della S.P.4 Dogana alla foce	Lazio
MARTA	Dal Lago di Bolsena alla foce	Lazio
MIGNONE	Dalla confluenza con il Fosso del Forcone alla foce	Lazio
ARRONE (Fosso-fiume)	Dal Lago di Bracciano alla foce	Lazio
INCASTRO	Da 1 km circa a monte dell'abitato di Ardea alla foce	Lazio
CANALE DELLE ACQUE ALTE/MOSCARELLO	Dalla confluenza con il Fosso Spaccasassi alla foce	Lazio
NINFA-SISTO	Da Ninfa alla foce	Lazio

<b>CORSO D'ACQUA</b>	<b>TRATTO DI RETICOLO IDROGRAFICO</b>	<b>REGIONI</b>
UFENTE	Dal Fosso Brivolco (Ponte ferrovia Roma Formia Napoli) fino alla confluenza con l'Amaseno	Lazio
AMASENO	Da Ponte alle Mole fino alla confluenza con l'Ufente	Lazio
PORTATORE (Badino)	Dalla confluenza di Amaseno e Ufente alla foce	Lazio
FOGLIA	Dall'abitato di Belforte Allisauro alla foce	Marche
ARZILLA	Dalla confluenza con il Fosso del Giardino alla foce	Marche
METAURO	Dalla confluenza del Torrente Meta con il Torrente Auro alla foce	Marche
CANDIGLIANO	Dalla confluenza con il Torrente Biscubio al Metauro	Marche
CESANO	Dalla confluenza con il fiume Cinisco alla foce	Marche
MISA	Dalla confluenza con il Torrente Caffarelli alla foce	Marche
ESINO	Dalla confluenza con il Torrente Sentino alla foce	Marche
MUSONE	Dalla diga di Cingoli alla foce	Marche
POTENZA	Dalla confluenza con il Fosso di Palente alla foce	Marche
CHIENTI	Dalla confluenza con il fiume Fiastrone alla foce	Marche
TENNA	Dalla confluenza con fiume Tennacola alla foce	Marche
ETE VIVO	Dalla confluenza con il Rio alla foce	Marche
ASO	Dalla confluenza con il Torrente Pallone alla foce	Marche
MENOCCHIA	Dalla confluenza con il Rio Retemura alla foce	Marche
TESINO	Da Ponte Tesino alla foce	Marche
TRONTO	Dalla confluenza con il Rio Garrafo alla foce	Marche, Abruzzo
VIBRATA	Dal limite tra Regione Abruzzo e Marche nei pressi di Sant'Egidio alla Vibrata alla foce	Abruzzo
SALINELLO	Dalla confluenza con il Fosso Goscio alla foce	Abruzzo
TORDINO	Dalla confluenza con il fiume Vezzola alla foce	Abruzzo
VOMANO	Dalla confluenza con il fiume Mavone alla foce	Abruzzo
PIOMBA	Dalla confluenza con il Fosso del Casale alla foce	Abruzzo
FINO	Dalla confluenza con il Torrente Baricello alla confluenza con il Tavo	Abruzzo
TAVO	Dal Lago di Penne alla confluenza con il Fino	Abruzzo
SALINE	Dalla confluenza tra Fino e Tavo alla foce	Abruzzo
ATERNO	Dall'attraversamento dell'Autostrada A24 al fiume Pescara	Abruzzo

<b>CORSO D'ACQUA</b>	<b>TRATTO DI RETICOLO IDROGRAFICO</b>	<b>REGIONI</b>
SAGITTARIO	Dalla confluenza con il fiume Gizio alla confluenza con l'Aterno	Abruzzo
PESCARA	Dal fiume Aterno alla foce	Abruzzo
ALENTO	Dalla confluenza con il Fosso Focaro alla foce	Abruzzo
FORO	Dalla confluenza con il Vesola San Martino alla foce	Abruzzo
OSENTO	Dalla confluenza con il Fosso Malatesta alla foce	Abruzzo
SINELLO	Dalla confluenza con il Torrente Cena alla Foce	Abruzzo
SANGRO	Dalla confluenza con il fiume Aventino alla foce	Abruzzo